

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ "PROF.SSA LIDIA VOTTERO" DI BAGNOLO PIEMONTE

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA

Anno accademico 2026/2027

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 1 del 20 luglio 2026.

Premessa

L'Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte "Prof.ssa Lidia Vottero", nel rispetto delle finalità associative e dei principi di trasparenza, imparzialità, continuità didattica, qualità dell'offerta formativa e buon andamento organizzativo, adotta il presente Regolamento per disciplinare la valutazione delle candidature e il conferimento degli incarichi di docenza.

Tutti gli aspiranti docenti devono presentare la propria candidatura e dichiarare la disponibilità agli insegnamenti **esclusivamente mediante il modulo online** disponibile all'indirizzo:

<https://www.unitrebagnolopiemonte.com/candidatura-docenti-unitre/>

Il sistema informatizzato utilizzato per la raccolta delle candidature attribuisce a ciascun aspirante un punteggio curriculare sulla base delle informazioni dichiarate. Tale punteggio costituisce uno degli elementi della valutazione comparativa, ma non determina automaticamente il conferimento dell'incarico, che tiene conto, oltre ai titoli posseduti, dell'esperienza specifica, della continuità didattica positivamente valutata, del Curriculum Vitae e delle esigenze organizzative dell'UniTre.

Articolo 1 – Oggetto

Il Regolamento si applica a tutti i corsi, laboratori, incontri e attività formative organizzati dall'Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte.

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la valutazione delle candidature presentate dagli aspiranti docenti;
- b) la formazione della graduatoria;
- c) il conferimento degli incarichi di docenza;
- d) la distribuzione degli incarichi tra i docenti;
- e) la gestione delle rinunce, delle sostituzioni e degli eventuali scorrimenti.

Articolo 2 – Natura del punteggio

- 1. Il punteggio calcolato automaticamente dal sistema costituisce un **punteggio curriculare preliminare**.
- 2. Il punteggio è determinato sulla base dei titoli di studio, delle qualifiche, delle esperienze e degli altri elementi dichiarati dal candidato nel modulo di candidatura.
- 3. La visualizzazione del punteggio automatico non costituisce approvazione definitiva della candidatura e non attribuisce alcun diritto automatico al conferimento dell'incarico.

4. L'UniTre può procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate e alla correzione di eventuali errori materiali o di attribuzione.
5. In caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o non documentabili, l'UniTre può disporre la rettifica del punteggio o l'esclusione della candidatura.

Articolo 3 – Requisiti di idoneità

Prima di procedere al confronto dei punteggi, viene valutata l'idoneità del candidato rispetto allo specifico insegnamento richiesto.

1. La valutazione dell'idoneità tiene conto, nell'ordine:
 - a) della pertinenza del titolo di studio rispetto alla materia;
 - b) dell'esperienza didattica, professionale, artistica, tecnica o culturale maturata nello specifico settore;
 - c) della concreta adeguatezza delle competenze dichiarate rispetto ai contenuti del corso proposto.
2. Per gli insegnamenti di natura pratica, laboratoriale, artistica, musicale, artigianale, tecnica o professionale, l'assenza di uno specifico titolo universitario non determina automaticamente l'esclusione, qualora il candidato dimostri una significativa e documentata esperienza nel settore.
3. Il possesso di un titolo di studio di livello superiore, ma non pertinente alla materia richiesta, non prevale automaticamente su un titolo o su un'esperienza maggiormente attinenti all'insegnamento.

Articolo 4 – Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi vengono conferiti applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) idoneità e pertinenza del titolo di studio, delle qualifiche e delle competenze rispetto alla materia;
 - b) continuità didattica positivamente valutata presso l'Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte;
 - c) compatibilità della disponibilità dichiarata con il calendario e con le esigenze organizzative dell'UniTre;
 - d) esperienza specifica maturata nell'insegnamento della materia;
 - e) punteggio curriculare attribuito dal sistema;
 - f) necessità di garantire un'equilibrata distribuzione degli incarichi tra più docenti.

Il punteggio viene pertanto utilizzato per comparare candidati che presentino condizioni di idoneità sostanzialmente analoghe, ferme restando la precedenza derivante dalla continuità didattica positiva e le esigenze organizzative previste dal presente Regolamento.

Articolo 5 – Continuità didattica

1. Il docente che abbia già svolto presso l'Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte lo stesso corso, o un corso sostanzialmente corrispondente, può ottenere la precedenza rispetto agli altri candidati, purché:
 - a) abbia mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dell'UniTre, degli iscritti e degli altri docenti;
 - b) risulti adeguatamente qualificato per la materia;
 - c) abbia rispettato il calendario, gli orari e gli impegni concordati;
 - e) l'esperienza didattica precedente sia stata valutata positivamente dal Consiglio Direttivo.

2. In presenza delle condizioni indicate al comma precedente, la continuità didattica può essere riconosciuta anche qualora il docente possieda un punteggio curriculare complessivo inferiore rispetto a un altro candidato.
3. La continuità didattica non costituisce un diritto automatico alla riconferma. Il Consiglio Direttivo può non riconoscere la precedenza qualora siano emerse criticità organizzative, didattiche o relazionali, oppure quando il progetto formativo proposto per il nuovo anno richieda competenze differenti.

Articolo 6 – Punteggio curriculare e valutazione comparativa

1. Il punteggio attribuito dal sistema costituisce un indicatore curriculare preliminare e non determina automaticamente il conferimento dell'incarico né configura una graduatoria vincolante.
2. Il Consiglio Direttivo valuta complessivamente ciascuna candidatura tenendo conto:
 - a) della pertinenza dei titoli di studio e delle esperienze rispetto all'insegnamento richiesto;
 - b) della qualità e dell'adeguatezza della proposta didattica in riferimento al target;
 - c) dell'esperienza specifica maturata nella materia;
 - d) delle capacità didattiche, comunicative, organizzative e relazionali richieste per lo svolgimento del corso;
 - e) dell'affidabilità dimostrata nell'adempimento di precedenti incarichi;
 - f) della compatibilità delle disponibilità dichiarate con il calendario dell'UniTre;
 - g) delle esigenze di continuità, equilibrio e buon funzionamento dell'offerta formativa.
3. Il candidato con il punteggio curriculare più elevato non ha diritto automatico al conferimento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo può individuare un candidato con punteggio inferiore quando lo ritenga maggiormente idoneo allo specifico insegnamento sulla base degli elementi indicati nel presente articolo.
4. Eventuali precedenti esperienze negative possono essere considerate esclusivamente quando risultino fondate su circostanze concrete, quali il mancato rispetto degli impegni assunti, ripetute assenze, criticità didattiche od organizzative, comportamenti non collaborativi o motivate segnalazioni ricevute dall'UniTre.
5. In assenza di una precedenza derivante dalla continuità didattica e quando due o più candidati risultino equivalenti all'esito della valutazione complessiva, viene favorito il candidato con il punteggio curriculare più elevato.
6. Qualora, per il medesimo insegnamento, concorrano esclusivamente candidati che non abbiano precedentemente svolto quel corso presso l'Università delle Tre Età di Bagnolo Piemonte e due o più candidati risultino ugualmente idonei e abbiano conseguito il medesimo punteggio curriculare, il candidato anagraficamente più giovane ha la precedenza.

Articolo 7 – Numero massimo di incarichi

1. Al fine di garantire:
 - a) una più ampia partecipazione dei docenti alle attività didattiche;
 - b) una distribuzione equilibrata degli incarichi;
 - c) la continuità dell'offerta formativa in caso di assenza, malattia o impedimento di un docente;
 - d) una migliore gestione dei calendari e delle eventuali sostituzioni;

a ciascun docente possono essere conferiti, ordinariamente, **non più di due corsi nell'ambito del medesimo anno accademico**.

2. Ai fini del presente limite, è considerato corso ogni insegnamento, laboratorio o attività formativa dotati di una propria programmazione e di un proprio calendario.
3. La presentazione della candidatura per più di due materie rimane consentita e permette al candidato di indicare le proprie competenze e disponibilità, ma non comporta il diritto di ricevere tutti gli incarichi richiesti.

Articolo 8 – Deroghe al limite dei due corsi

1. Il limite di due corsi può essere superato esclusivamente quando:
 - a) non siano pervenute altre candidature per lo specifico insegnamento;
 - b) gli altri candidati non risultino adeguatamente qualificati;
 - c) gli altri candidati rinuncino o non siano disponibili negli orari richiesti;
 - d) particolari esigenze organizzative o formative rendano indispensabile la deroga.

Articolo 9 – Criteri in caso di parità di punteggio

1. In caso di parità di punteggio tra candidati che si trovino nella medesima condizione di idoneità e che non beneficino della precedenza per continuità didattica, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggiore pertinenza del titolo di studio o della qualifica rispetto alla materia;
 - b) maggiore esperienza didattica o professionale specificamente maturata nella materia;
 - c) maggiore punteggio ottenuto nelle voci direttamente riferite all'insegnamento richiesto;
 - d) disponibilità maggiormente compatibile con il calendario stabilito.

Articolo 10 – Conferimento degli incarichi

1. Il Consiglio Direttivo approva gli incarichi di docenza sulla base degli elenchi comparativi e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
2. Le candidature e gli incarichi approvati sono elaborati mediante un sistema informatizzato, che provvede all'abbinamento tra docente, disciplina, disponibilità oraria e numero delle lezioni previste.
3. Il sistema informatizzato opera nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dei criteri previsti dal presente Regolamento. L'elaborazione automatica non sostituisce la valutazione e l'approvazione degli incarichi da parte degli organi della stessa UniTre.
4. La nomina viene trasmessa all'aspirante mediante un messaggio di posta elettronica inviato dall'indirizzo noreply@unitrebagnolopiemonte.com.
5. Il candidato deve accettare l'incarico seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione entro tre giorni, pari a 72 ore, dalla ricezione della e-mail.
6. La mancata risposta entro il termine stabilito equivale a rinuncia all'incarico. In tal caso, la proposta decade automaticamente e il sistema procede all'individuazione e alla nomina del candidato successivo, nel rispetto dell'ordine e dei criteri previsti dal presente Regolamento.

7. Il candidato può rinunciare espressamente all'incarico selezionando l'apposita funzione presente nella comunicazione ricevuta. In caso di rinuncia espressa, il sistema trasmette immediatamente al candidato una mail con la rinuncia e procede all'individuazione del candidato successivo.
8. L'incarico si intende definitivamente conferito soltanto a seguito dell'accettazione effettuata entro il termine previsto.
9. Le comunicazioni generate dal sistema informatizzato e le relative date di invio, accettazione, mancata risposta o rinuncia sono registrate e conservate agli atti.

Articolo 11 – Attivazione dei corsi

1. L'inserimento di un insegnamento nel programma annuale e il conferimento dell'incarico possono essere subordinati:
 - a) al raggiungimento di cinque (5) iscritti al corso;
 - b) alla disponibilità dei locali;
 - c) alla compatibilità con il calendario generale;
 - d) alla disponibilità delle risorse economiche e organizzative;
 - e) alle complessive esigenze dell'offerta formativa.
2. La presentazione della candidatura e l'inserimento nella graduatoria non comportano il diritto all'attivazione del corso.
3. Gli incarichi hanno durata limitata all'anno accademico di riferimento e non determinano alcun diritto alla riconferma negli anni successivi.

Articolo 12 – Comunicazione delle nomine

1. L'UniTre, prima di avviare il procedimento di nomina, pubblica all'albo e sui canali istituzionali la graduatoria con tutti i candidati che hanno presentato domanda.
2. Le nomine vengono comunicate direttamente ai candidati interessati tramite email.
3. L'UniTre pubblica all'albo e sui canali istituzionali il report delle nomine.

Articolo 13 – Disposizione transitoria per l'anno accademico 2026/2027

1. Il presente Regolamento si applica anche alle candidature già presentate per l'anno accademico 2026/2027, non essendo ancora intervenuto il conferimento definitivo degli incarichi.
2. I punteggi già visualizzati dai candidati rimangono validi come punteggi curriculari preliminari.
3. A seguito della pubblicazione del presente Regolamento, i candidati possono, entro il termine del 31 agosto 2026 ed esclusivamente inviando una mail a segreteria@unitrebagnolopiemonte.com:
 - a) modificare le materie per le quali hanno presentato candidatura;
 - b) integrare o correggere le informazioni dichiarate;
 - c) ritirare, in tutto o in parte, la propria candidatura.
4. Le candidature già presentate rimangono valide e non devono essere ripresentate qualora il candidato non intenda apportare modifiche.

5. Non è possibile compilare più volte il modulo di candidatura. Per ogni modifica è necessario scrivere una mail a segreteria@unitrebagnolopiemonte.com.

Articolo 14 – Rimborso delle spese per l'attività didattica e compatibilità con altri rapporti di lavoro

Ai docenti sarà riconosciuto, secondo modalità preventivamente concordate con l'UniTre, un rimborso delle spese sostenute in relazione a ciascuna lezione, non parametrato alla durata oraria della stessa; resta in capo a ciascun docente la verifica degli eventuali obblighi di autorizzazione o comunicazione derivanti dal proprio rapporto di lavoro. Ai docenti in servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche è consigliabile verificare preventivamente con il proprio dirigente scolastico l'eventuale necessità di autorizzazione prima dell'avvio del corso.

Articolo 15 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo dell'UniTre.
2. Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet e diffuso attraverso i canali istituzionali.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano lo Statuto dell'UniTre, le deliberazioni degli organi sociali e la normativa vigente.

Bagnolo Piemonte, lì 20 luglio 2026

Il Presidente
Prof. Erik Lazzari